

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1877

VARÈ. Il presidente mi interrompe. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Ma niente affatto, la discussione si farà in regola quando si voglia fare. Ella faccia una proposta, e la Camera delibererà.

VARÈ. Io faccio duque proposta di sopprimere la parola *esclusivamente*.

PRESIDENTE. La faccia pure.

VARÈ. Io ricordo alla Camera che la paura di un emendamento non deve arrestarla. Si tratta di un Codice fatto di molti articoli. Una legge di due o tre articoli può essere rifatta l'anno dopo, o due anni dopo; ma un Codice di 500 articoli, quando è fatto una volta, non ci si torna sopra tanto facilmente. È per questo che io, memore di essere di Venezia, dove ci è il proverbio che *presto e benno se convien*, dico, discutiamo un poco di più, ma facciamo una cosa la quale non urti colle regole generali. Non introduciamo per la marina mercantile eccezioni contrarie al diritto comune che abbiamo accettato per tutte le altre parti della nostra legislazione.

E rispondo all'onorevole Randaccio e a tutti quegli altri i quali hanno detto: si tratta di marinai i quali si assoggettano volentieri ad un capitano di porto, che loro sbrigherà l'affare in un quarto d'ora, piuttosto che ad un pretore, che avrà bisogno di qualche mese, tanto più se si andasse in appello; rispondo che questo Codice non si riferisce solamente ai marinai. Voi avete l'ultimo inciso dell'articolo 434 che dà tale *esclusiva* competenza, anche per le infrazioni che riguardano l'articolo 420. L'articolo 420 richiama l'articolo 160. L'articolo 160, che voi avete passato, dichiara che sia vietato di *scavare* e di *estrarre arene* per bisogni particolari vicino alle spiagge. Escavazioni lungo il lido e la spiaggia non le faranno mai i marinai; queste cose le faranno i proprietari, queste cose le faranno i contadini, i quali, se facessero altrove uno scavo od una estrazione di arene o di pietre, sarebbero soggetti alla giurisdizione ordinaria. Per ciò solo che li facessero cento metri più in là, e si avvicinasero a ciò che si vuol chiamare un *lido* od una *spiaggia*, si troverebbero davanti ad un giudice non legale che interpreterà la parola *lido* e la parola *spiaggia* come piace a lui, e non secondo il senso giuridico. E le conseguenze saranno di una condanna più facile e più dura.

Voi vi esponete al pericolo di fare un Codice in contraddizione cogli altri Codici. E tutto questo per far *presto*, mentrechè, se noi facessimo una opportuna correzione, io spero che il Senato sarebbe tanto ragionevole da approvarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Garau ha facoltà di parlare.

GARAU. Io non ripeto le ragioni così eloquentemente dette dall'onorevole oratore che mi ha preceduto; dirò solamente all'onorevole Randaccio che anche le pene pecuniarie si risolvono in carcere quando non si paga, e che qui realmente si tratta della libertà personale dei cittadini.

Conchiudo poi dicendo che, da tutto ciò che ho udito anche da parte degli stessi difensori, non mi pare possibile ci siano molti in questa Camera i quali credano che quest'articolo non sia dubbio e di difficile interpretazione.

Per me è affatto nuovo che, quando si hanno avanti leggi e si conosce che possono essere male interpretate, quindi aver per conseguenza un'ingiusta, arbitraria carcerazione, si venga a dire: non vi è tempo di correggere queste leggi, bisogna accettarle per farla finita senza provocare nuovo giudizio dal Senato. E tanto più mi sembra difettoso questo ragionamento, in quanto che l'oratore, il quale ha parlato prima di me, vi ha fatto presente che il ripassare questo Codice al Senato con un articolo chiarito per ottenerne la conferma sarebbe un affare di poche settimane al più.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MOLFINO, *relatore*. Le questioni, se male non ho compreso, sono due, una di merito, e l'altra di forma. Quella che verte sulla parola *esclusivamente* è quella di forma.

L'onorevole collega Spautigati ha assai bene spiegato quell'avverbio *esclusivamente*. Io con lui concorro (e nella relazione l'ho detto) nel riconoscere che la dicitura di quell'alinea non è commendevole. Ma se si riflette che in questo articolo fu tenuto un sistema diverso da quello che si costuma in tutte le leggi penali, nelle quali le pene più gravi sono sempre sancite prima, e poi si parla delle più miti, e che nell'articolo in esame prima si pangono le contravvenzioni punibili con pena di polizia e poi nell'ultimo alinea si parla di reati punibili con multa, parmi fosse necessario dire qualche cosa per dissipare il dubbio che gli ufficiali di porto autorizzati a pronunciare sulle contravvenzioni di polizia potessero anche giudicare di quelle più gravi contemplate nell'ultimo alinea. Il signor ministro, o chi ha compilato questo articolo, ha usato l'avverbio *esclusivamente*, per stabilire precisamente quali fossero coloro che soli potevano giudicare dei reati in esso enumerati, cioè i capitani di porto, ma ammettiamo che è una cattiva dicitura.

Ma quali sono le conseguenze di questa inesatta espressione, di fronte alle dichiarazioni ripetute non solo della Commissione, ma dall'egregio signor ministro? Supponiamo pure che egli trascuri di pre-